

Trib. Perugia, 9 ottobre 2018, n. 2659. Sovraindebitamento del consumatore – Piano del consumatore – *Datio in solutum* – Carenza consenso del creditore – Reclamo – Accoglimento totale – Revoca decreto di omologa.

La proposta di piano del consumatore che si sostanzia nella soddisfazione del creditore ipotecario non tramite liquidazione del bene su cui grava la garanzia, ma tramite cessione di diverso immobile, intestato ad un terzo, configura una datio in solutum che è un vero e proprio contratto che richiede il consenso del creditore, la cui mancanza rende il piano del consumatore giuridicamente non fattibile e quindi non omologabile. Di conseguenza, l'eventuale maggior convenienza per il ceto creditorio della proposta, rispetto all'alternativa liquidatoria, non consente di superare l'ostacolo della mancanza di consenso del creditore ipotecario al soddisfo mediante immobile diverso da quello ipotecato a garanzia del credito.

Trib. Perugia, 9 luglio 2015, n. 1141. Sovraindebitamento del consumatore - Applicazione analogica - Opposizione decreto ingiuntivo - Rigetto

La legge n. 3/2010, così come modificata dal d.l. n. 179/2012, ha disciplinato la possibilità per il consumatore, escluso dalle ordinarie procedure concorsuali, di risanare la propria condizione debitoria attraverso un piano rateizzato per il pagamento del proprio debito. Il Tribunale di Perugia, nel caso di specie, precisa che la procedura prevista per il sovraindebitamento del consumatore è applicabile nei soli casi espressamente previsti dalla norma e che, quindi, non essendo suscettibile di applicazione in via analogica non potrà essere utilizzata con il fine di ottenere la mera revoca di un decreto ingiuntivo.